Civile Ord. Sez. 5 Num. 26440 Anno 2026
Presidente: GIUDICEPIETRO ANDREINA
Relatore: TARASCHI CESARE
Data pubblicazione: 08/10/2026

Oggetto: Annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata – Cessazione della materia del contendere – Sussiste.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 19209/2018 R.G. proposto da:

COLOMBO MARCO (C.F. CLMMRC84D16C933F), rappresentato e difeso dall'Avv. Gianmarco Tardella e dall'Avv. Luisa Marrazzo

– *ricorrente* –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato

– *controricorrente* –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 5587/2017, depositata il 21/12/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/09/2026 dal Consigliere Cesare Taraschi.

FATTI DI CAUSA

1. Marco Colombo impugnava, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, la cartella di pagamento n. 06820130169667875000 dell'importo complessivo di euro 2.197,29, con la quale, in relazione all'anno d'imposta 2009, era stata esclusa, a seguito di controllo formale ex art. 36-*ter* del d.P.R. n. 600/1973, la deducibilità della quota delle spese per interventi di recupero edilizio, sostenute dalla Immobiliare

Boncal s.a.s. di Elisabetta Strazza & C., di cui il contribuente era socio al 50%.

Quest'ultimo, a sostegno del ricorso, deduceva: a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 36-*ter* cit., in quanto il rilievo erariale, presupponendo l'esame di questioni giuridiche, esulava dalle tassative ipotesi di mero controllo formale della dichiarazione dei redditi; b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 449/1997 e succ. modif., in quanto il contribuente-persona fisica aveva proceduto, nella propria dichiarazione, alla detrazione *pro quota* delle sole spese sostenute dalla s.a.s. in relazione alle "unità residenziali" classificate nelle categorie catastali A/1 e A/2, e non anche a quelle adibite ad ufficio, classificate nella categoria catastale A/10.

La CTP rigettava il ricorso, ritenendo, da un lato, insussistente la violazione dell'art. 36-*ter* cit., e, dall'altro, che la natura "strumentale" degli immobili oggetto degli interventi di recupero edilizio escludesse il diritto alla detrazione *pro quota* in favore del socio delle spese all'uopo sostenute.

2. Il contribuente proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, la quale rigettava il gravame, confermando l'inapplicabilità dell'agevolazione di cui all'art. 1 della legge n. 449/1997.

3. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidandosi a tre motivi.

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

È stata, quindi, fissata l'adunanza camerale per il 22/09/2026.

In data 28/07/2026 l'Avvocatura Generale dello Stato ha depositato un'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese giudiziali, in ragione del sopravvenuto annullamento in autotutela della cartella di pagamento oggetto di causa, allegando all'istanza la comunicazione dell'Ufficio del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

27/07/2026 di sgravio della posizione del contribuente ed il provvedimento di convalida dello sgravio del 21/07/2026.

La medesima documentazione è stata prodotta anche dal contribuente in data 29/07/2026. Quest'ultimo, in data 07/09/2026, ha depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione con adesione alla richiesta di compensazione delle spese giudiziali formulata dall'Ufficio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 36-*ter* del d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente ritenuto che la pretesa impositiva rientrasse nei ristretti limiti dei controlli formali di cui alla predetta norma, la quale consente, a determinate condizioni, di prescindere dall'ordinaria azione accertativa e di procedere direttamente all'iscrizione a ruolo della maggiore imposta.

Invero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte sottolineato che l'attività di cui all'art. 36-*ter* cit., pur non avendo in sé carattere strettamente liquidatorio, non è neanche, tuttavia, di natura accertativa in senso proprio, consistendo anch'essa nell'esame testuale dei dati della dichiarazione raffrontati con documentazione (anche) esterna a questa, senza però profili di tipo valutativo o interpretativo. Tali profili, tuttavia, erano presenti nel caso di specie, posto che la stessa CTR ha rilevato che la questione oggetto di causa atteneva alla qualificazione o meno delle unità immobiliari, cui si riferiscono le detrazioni, quali immobili strumentali all'attività d'impresa esercitata dalla Immobiliare Boncal s.a.s. di Elisabetta Strazza & C.

Ragion per cui, non vertendosi in un'ipotesi di controllo formale che consentisse di accertare *ictu oculi*, sulla base cioè di un mero raffronto tra i dati della dichiarazione dei redditi ed i documenti presentati dal contribuente, l'insussistenza del diritto all'invocata detrazione d'imposta, non era legittimo il ricorso alla procedura di cui all'art. 36-*ter*.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 449/1997, in combinato disposto con gli artt. 6, ult. co., 43, commi 1 e 2, 56, comma 1, e 90, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/186 (t.u.i.r.), in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per aver la CTR erroneamente affermato che l'immobile locato dalla predetta s.a.s. fosse, sulla base di una presunzione assoluta, strumentale all'attività d'impresa ed inidoneo a produrre reddito fondiario, con conseguente esclusione del diritto del socio di beneficiare delle detrazioni di spese che avevano già concorso negativamente alla determinazione del reddito della società.

Trattasi, però, di un principio errato, che confonde la presunzione assoluta di appartenenza al reddito d'impresa di quello derivante a tutte le società commerciali dal possesso di beni immobili, a prescindere dalla strumentalità o meno di essi ai sensi dell'art. 43, comma 1, t.u.i.r., con i criteri di determinazione del reddito degli immobili nell'ambito delle disposizioni sul reddito d'impresa, in relazione alle quali non sussiste alcuna presunzione assoluta di strumentalità, come si desume dagli artt. 43 e 90 t.u.i.r. e come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 4306/2015 e n. 12999/2007).

L'impugnata sentenza ha, inoltre, affermato l'insussistenza del diritto del socio di portare in detrazione spese relative a singole unità immobiliari di proprietà della società per le quali la detrazione comunque non spetti, senza però indicare le ragioni di tale "non spettanza".

In ogni caso, nella specie, la natura "non strumentale" degli immobili interessati dai lavori di recupero edilizio, di proprietà della s.a.s. e da questa locati a terzi, si desume dal fatto che tali beni rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata dalla società, inerente proprio alla locazione immobiliare di beni propri, come peraltro sostenuto, nel corso del giudizio di primo grado, dallo stesso Ufficio, il quale, del tutto

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

contraddittoriamente, ha poi in appello qualificato gli immobili in questione come "strumentali".

3. Con il terzo motivo si assume la violazione o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. in combinato disposto con l'art. 1, commi 1 e 3, della legge n. 449/1997, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per non aver la CTR tenuto conto del giudicato esterno formatosi a seguito della mancata impugnazione della sentenza della CTP di Milano n. 547/03/14, che, in relazione all'anno d'imposta 2008, riconoscendo il diritto alla detrazione di cui ai medesimi lavori di recupero edilizio oggetto del presente giudizio, ha annullato l'iscrizione a ruolo effettuata dall'Ufficio.

In particolare, la CTR, nel rigettare l'eccezione di giudicato, ha richiamato il principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, ritenendo che «*non possano farsi valere in ciascun periodo ragioni differenti finalizzate a negare il diritto alla detrazione, dovendosi negare l'esistenza di un'unica obbligazione relativa a più esercizi*».

Tale statuizione si pone, però, in contrasto con l'ormai consolidato orientamento di legittimità, applicato anche in fattispecie del tutto analoghe vertenti sul controllo formale ex art. 36-*ter* d.P.R. n. 600/1973 in relazione alla detrazione per spese di ristrutturazione di cui alla legge n. 449/1997, secondo cui, con riguardo al contenzioso tributario, è stato reiteratamente affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti facciano riferimento al medesimo rapporto giuridico, l'accertamento compiuto in uno di essi con sentenza passata in giudicato, relativamente a situazioni giuridiche o a soluzioni di questioni di fatto o di diritto in ordine a un punto fondamentale comune ad entrambi, preclude l'esame dello stesso punto nell'altro giudizio, non trovando ostacolo l'efficacia di giudicato nell'autonomia dei periodi d'imposta, ove gli elementi costitutivi della fattispecie, estendendosi a più periodi d'imposta, assumano carattere

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

tendenzialmente permanente o pluriennale, come verificatosi nel caso di specie.

4. Preliminarmente occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione prodotta da entrambe le parti e come dalle stesse concordemente affermato, l'Amministrazione finanziaria ha provveduto, nelle more del presente giudizio, all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento impugnata dal contribuente (cfr. provvedimento di convalida dello sgravio del 21/07/2026 e comunicazione dell'Ufficio del 27/07/2026 di sgravio della posizione del contribuente).

Ebbene, come rilevato da questa Corte in tema di contenzioso tributario, ove, nel corso del giudizio, l'Ufficio provveda in autotutela all'annullamento dell'atto impugnato (e segnatamente, in ipotesi di giudizio avente ad oggetto cartella esattoriale, all'annullamento del ruolo e allo sgravio della cartella opposta), si verifica una situazione di cessazione della materia del contendere, caratterizzata dal venir meno del contrasto tra le parti e, quindi, dell'interesse delle stesse alla pronunzia del giudice sia in relazione all'atto impugnato sia in relazione al rapporto a tale atto sotteso e, per il suo tramite, introdotto nel giudizio, con caducazione delle pronunce eventualmente emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in giudicato (Cass. 13/05/2022, n. 1532; Cass. 28/12/2018, n. 33587; Cass. 20/03/2015, n. 5641; Cass. 09/07/2010, n. 16217; Cass. 15/10/2007, n. 21529; Cass. 12/11/2003, n. 16987; Cass. 07/09/2007, n. 18867).

A conferma della sopravvenuta carenza di interesse i difensori del contribuente hanno depositato atto di rinuncia al ricorso per cassazione.

5. Va, pertanto, dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese giudiziali come richiesto da entrambe le parti.

Non trova applicazione il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228/2012, in quanto lo stesso opera solo ove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la "ordinaria" dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell'ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest'ultimo per cessazione della materia del contendere, poiché essa determina la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, rendendo irrilevante la successiva (eventuale) valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivo rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità (Cass. 20/07/2021, n. 20697).

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese giudiziali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/09/2026.

Il Presidente

Andreina Giudicepietro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale